

5 SEZIONE ANAGRAFICA

5.1 SCHEDA ANAGRAFICA

La Scheda Anagrafica va compilata da ogni soggetto tenuto alla presentazione della Comunicazione MUD per fornire le informazioni che consentono di identificare il soggetto dichiarante.

L'unica eccezione è rappresentata dai soggetti che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti per i quali sono tenuti alla presentazione della dichiarazione e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali; tali soggetti possono presentare la Comunicazione Rifiuti Semplificata.

In testa alla Scheda, nei campi predisposti, vanno riportati i seguenti dati:

Anno. Riportare l'anno cui si riferisce la dichiarazione (nel seguito denominato **anno di riferimento**), ossia l'anno precedente all'anno di presentazione del MUD.

Annula e sostituisce: qualora la dichiarazione venga inviata in sostituzione di una precedentemente trasmessa, il dichiarante dovrà barrare l'apposita casella ed indicare la data in cui ha trasmesso (tramite raccomandata postale o via telematica) la dichiarazione originaria.

5.1.1 Dati anagrafici

Codice Fiscale. Riportare il *codice fiscale* (non la partita IVA) del soggetto dichiarante; serve a riferire univocamente al dichiarante tutte le Comunicazioni, Sezioni, Schede e Moduli compilati.

Nome o ragione sociale. Riportare per esteso il Nome o la Ragione Sociale del dichiarante; se il soggetto dichiarante è un Comune, riportare il nome del Comune.

5.1.2 Unità Locale

Va indicata l'unità locale presso la quale il dichiarante ha detenuto i rifiuti oggetto della dichiarazione, in relazione alle attività ivi svolte (produzione, deposito preliminare, messa in riserva, recupero/smaltimento, deposito definitivo).

L'**unità locale** coincide con la sede legale nei seguenti casi:

- soggetti che svolgono attività di solo trasporto;
- attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione.

Per *unità locale* si intende altresì la sede di un impianto di smaltimento, recupero/smaltimento e/o deposito definitivo a gestione comunale.

Importante

Per i rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture di cui all'articolo 230 del D.lgs. 152/2006, l'unità locale coincide con il luogo di produzione dei rifiuti individuato ai sensi del medesimo all'articolo 230 del D.lgs. 152/2006.

Per le attività di bonifica di cui all'articolo 240 comma 1 lettere m) o) e p) del D.lgs. 152/2006 (attività di bonifica di siti contaminati) la dichiarazione va presentata con riferimento al sito oggetto dell'intervento.

Numero iscrizione Repertorio Notizie Economiche ed Amministrative (REA). Riportare il numero di iscrizione al Repertorio notizie Economiche ed Amministrative dell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione.

I soggetti che non hanno l'obbligo di iscrizione al Registro Imprese ed al REA, e quindi non vi sono iscritti, non devono compilare questa voce.

Indirizzo completo dell'unità locale del soggetto dichiarante cui si riferisce la dichiarazione:

- *Provincia.* Provincia dell'unità locale relativa alla dichiarazione.
- *Comune.* Comune dell'unità locale relativa alla dichiarazione.
- *Via, N. civico, CAP, Prefisso e N. telefonico.* Indirizzo, numero civico, codice di avviamento postale e numero di telefono completo di prefisso dell'unità locale relativa alla dichiarazione.

Codice ISTAT attività. Riportare il codice ISTAT dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale.


Totale addetti unità locale. Riportare il numero medio degli addetti dell'unità locale dichiarante nel corso dell'anno di riferimento

Mesi di attività. Riportare il numero di mesi relativi all'anno di riferimento nei quali il dichiarante ha operato nell'unità locale (es. se ha operato per tutto l'anno di riferimento riportate 12, se ha operato a partire da ottobre riportare 3, ecc.).

Il numero di addetti dell'Unità Locale è un dato che ha valore statistico e si riferisce al personale che ha operato, a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma contrattuale, durante l'anno di riferimento nell'Unità Locale dichiarante.

Tale dato non va confuso con il numero dei dipendenti dell'impresa in base alla quale, come previsto dalla normativa vigente e per quanto riguarda i soli rifiuti non pericolosi, viene determinato l'obbligo di presentazione del MUD.

Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue. Ai predetti fini, l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente al momento della dichiarazione.



5.1.3 Sede Legale

Riportare l'indirizzo completo della sede legale del dichiarante:

Provincia. Provincia della sede legale del dichiarante;

Comune. Comune della sede legale del dichiarante;

Via, N. civico, CAP, Prefisso e N. telefonico. Indirizzo, numero civico, codice di avviamento postale e numero di telefono completo di prefisso della sede legale del dichiarante.

5.1.4 Firma

Legale Rappresentante o suo delegato. Riportare per esteso cognome e nome del Legale rappresentante o di altro soggetto al quale, nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa o dell'ente dichiarante, sono stati delegati i compiti e le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti.

Firma. La scheda deve essere firmata con firma digitale ed inviata via telematica. Il certificato di firma digitale può essere intestato al soggetto identificato al punto precedente, che rimane responsabile del contenuto della dichiarazione, oppure ad altri soggetti in possesso di firma digitale, sulla base di espressa delega scritta.

Data. Riportare la data di compilazione della dichiarazione, nel formato gg/mm/aa (giorno/mese/anno).

5.2 SCHEDA AUTORIZZAZIONI

La scheda Rifiuti va compilata da tutti soggetti in possesso di autorizzazione, anche in procedura semplificata, allo svolgimento di attività di recupero o smaltimento rifiuti.

5.2.1 Autorizzazioni

Per ogni autorizzazione, attraverso la scheda AUT, dovranno essere comunicate le seguenti informazioni:

NUMERO o ESTREMI IDENTIFICANTI L'AUTORIZZAZIONE.

Il dichiarante dovrà indicare gli estremi (o il numero) dell'autorizzazione o dell'atto di iscrizione nel caso di comunicazione in "Procedura Semplificata".

DATA DI RILASCIO.

Il dichiarante dovrà indicare la data di rilascio dell'autorizzazione o di presentazione della comunicazione nel caso di "Procedura Semplificata", oppure dell'ultimo rinnovo della stessa.

Qualora per una medesima operazione di smaltimento/recupero di rifiuti siano state rilasciate dalle competenti autorità più autorizzazioni in tempi diversi, riportare come data di autorizzazione la più recente.

DATA DI SCADENZA.

Il dichiarante dovrà indicare la data di scadenza dell'autorizzazione o della comunicazione.

ENTE CHE HA RILASCIATO L'AUTORIZZAZIONE.

Il dichiarante dovrà indicare l'ente che ha rilasciato l'autorizzazione. I valori ammessi sono [1] Provincia, [2] Regione, [3] Ministero Ambiente.

Nel caso in cui l'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione sia diverso da quelli previsti il dichiarante dovrà indicare l'ente originario titolare della funzione di autorizzazione, ai sensi della normativa vigente, che esercita le proprie funzioni attraverso altra amministrazione;

TIPO DI AUTORIZZAZIONE.

Il dichiarante dovrà indicare se le operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti sono effettuate ai sensi:

- [1] Autorizzazione unica per i nuovi impianti di recupero/smaltimento - Art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
- [2] Autorizzazione all'esercizio di operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti con impianti mobili - Art. 208 c.15 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- [3] Autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi in impianti di trattamento di acque reflue urbane - Artt. 110 e 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- [4] Autorizzazione alla realizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione Art. 211 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
- [5] Autorizzazione Integrata Ambientale - Art. 29-ter e Art. 213 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
- [6] Operazioni di recupero mediante Comunicazione in "Procedura Semplificata" - Artt. 214-216 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. o Autorizzazione unica ambientale (AUA) - DPR 13 marzo 2013, n. 59

Il dichiarante dovrà barrare l'apposita casella se trattasi di rinnovo mediante autocertificazione per azienda dotata di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS (art. 209 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.)

ATTIVITA' AUTORIZZATA.

Nel caso di attività di recupero il dichiarante indicherà l'attività codificata con i codici da R1 a R13.

Nel caso di attività di smaltimento il dichiarante indicherà l'attività codificata con i codici da D1 a D15.

Nel caso di autorizzazioni che contengano attività di recupero per le quali è stata prevista applicazione del comma 3



art. 184-ter del D.lgs. 152/2006 è necessario barrare la relativa casella.

Nel caso in cui l'autorizzazione rilasciata all'impresa non riporti esplicitamente l'attività autorizzata attraverso i codici previsti, il dichiarante dovrà indicare il codice della relativa operazione alla quale nel modulo MG ha attribuito le quantità trattate

GESTIONE RAEE O VFU

Se l'autorizzazione è rilasciata per operazioni di smaltimento o recupero di veicoli fuori uso o rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, il dichiarante, oltre a comunicare le informazioni sopra esposte, dovrà barrare la relativa casella.

QUANTITA' AUTORIZZATA COMPLESSIVA

I gestori degli impianti, oltre a compilare la Comunicazione Rifiuti per comunicare le quantità di rifiuti ricevute e trattate, dovranno indicare nello specifico riquadro della scheda AUT, la capacità totale di trattamento dei rifiuti autorizzata espressa in tonnellate anno, distinta tra rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Qualora non fosse possibile risalire alla capacità di trattamento degli impianti distinta per i rifiuti non pericolosi e pericolosi, è possibile effettuare il calcolo sulla base di una stima realizzata con la migliore accuratezza possibile, che tenga conto delle informazioni contenute nell'atto autorizzativo

In ogni caso il dichiarante dovrà indicare se tratta rifiuti pericolosi o non pericolosi barrando la relativa casella.

IMPIANTI DI INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO

Esclusivamente per gli impianti autorizzati all'attività di incenerimento e coincenerimento, è necessario barrare anche la cella relativa al tipo di impianto e qualificare impianto e qualificare in modo distinto per ciascuna tipologia di impianto le diverse Capacità

Qualora non fosse possibile risalire alla capacità di trattamento degli impianti di incenerimento e coincenerimento distinta per i rifiuti non pericolosi e pericolosi, è possibile effettuare il calcolo sulla base di una stima realizzata con la migliore accuratezza possibile, che tenga conto delle informazioni contenute nell'atto autorizzativo ai sensi dell'art. 237-sexies, comma 1 lettera a) e comma 2 lettera a), del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

Si ricorda che, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Quarta del D.lgs. 152/2006:

- **impianto di incenerimento**: qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione, attraverso l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. Nella nozione di impianto di incenerimento si intendono compresi: il sito e tutte le linee di incenerimento, nonché i luoghi di ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento, i luoghi di stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione in rifiuti, in combustibile ausiliario e in aria di combustione, le caldaie, le installazioni di trattamento degli scarichi gassosi, le installazioni di trattamento o stoccaggio in loco dei residui e delle acque reflue, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle operazioni di incenerimento, di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento. Se per il trattamento termico dei rifiuti sono utilizzati processi diversi dall'ossidazione, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma, l'impianto di incenerimento dei rifiuti include sia il processo di trattamento termico che il successivo processo di incenerimento (articolo 237-ter), comma 1 lettera b) del d.lgs.152/2006);

- **impianto di coincenerimento**: qualsiasi unità tecnica, fissa o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento, mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. Nella nozione di impianto di coincenerimento si intendono compresi: il sito e l'intero impianto, compresi le linee di coincenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di coincenerimento, le installazioni di trattamento degli scarichi gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di coincenerimento. Se per il trattamento termico dei rifiuti sono utilizzati processi diversi dall'ossidazione, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma, l'impianto di coincenerimento dei rifiuti include sia il processo di trattamento termico che il successivo processo di coincenerimento. Se il coincenerimento dei rifiuti avviene in modo che la funzione principale dell'impianto non consista nella produzione di energia o di materiali, bensì nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei rifiuti, l'impianto è considerato un impianto di incenerimento dei rifiuti ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 237-ter) del d.lgs.152/2006;



5.2.2 Capacità residua della discarica

I gestori di impianti di discarica dovranno indicare, per ogni categoria, la capacità residua complessiva della discarica, espressa in metri cubi, al 31/12 dell'anno solare precedente a quello della dichiarazione.
Nel caso in cui nella stessa Unità Locale siano presenti più impianti, il dichiarante dovrà barrare la casella corrispondente alla categoria e indicare la capacità residua per ciascun impianto.

5.2.3 Certificazioni

Certificazione EMAS. Se il dichiarante possiede la certificazione ai sensi del Regolamento Ce 1221/2009 (certificazione EMAS) deve riportare la data di registrazione ed il numero di registrazione.

Certificazione ISO 14000. Se il dichiarante possiede la certificazione ISO 14000 indicare la data di ultima emissione.

